



Ordinanza del DFF concernente il compenso alle autorità cantonali per il loro onere in relazione con la riscossione della tassa sul traffico pesante

del ...

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),

visto l'articolo 98 capoverso 1 dell'ordinanza del 27 marzo 2024¹ sul traffico pesante,

ordina:

Art. 1 Forma del compenso

Il compenso alle autorità d'esecuzione cantonali per il loro onere in relazione con la riscossione della tassa sul traffico pesante avviene sotto forma di un importo forfettario annuo.

Art. 2 Base di calcolo

¹ L'importo forfettario è calcolato secondo il numero di veicoli a motore e rimorchi con un peso totale autorizzato eccedente 3,5 t ognuno immatricolati in un Cantone il 30 settembre. Sono determinanti i dati del Sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione.

² Entro il 15 ottobre l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini comunica alle autorità d'esecuzione cantonali l'ammontare del compenso forfettario.

Art. 3 Ammontare del compenso

¹ Il compenso ammonta a:

- a. per i primi 2000 veicoli secondo l'articolo 2: 24 franchi per veicolo;
- b. per tutti gli altri veicoli secondo l'articolo 2: 12 franchi per veicolo.

² Il DFF verifica periodicamente, ma almeno ogni cinque anni, l'ammontare del compenso e, se del caso, lo adegua alla nuova situazione.

RS

¹ RS **641.811**

Art. 4 Computo del compenso

Il compenso è computato con gli introiti provenienti dalla tassa forfettaria sul traffico pesante.

Art. 5 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del DFF del 5 maggio 2000² concernente il compenso alle autorità cantonali per l'esecuzione della tassa sul traffico pesante è abrogata.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Dipartimento federale delle finanze:

Karin Keller-Sutter

² RU 2000 2535